

ACCORDO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,
tra l'Istituto Radiologico Gortan s.a.s. e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1
"Triestina" per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale

anno 2014

.....

L'anno 2014, il giorno 21 del mese di marzo in TRIESTE

TRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina (di seguito Azienda) nella sua qualità di Azienda capofila dell'Area Vasta Giuliano - Isontina, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 00052420320, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI,

E

L'Istituto Radiologico GORTAN s.a.s., con sede in Trieste, via Beccaria, 8, nella persona dell'amministratore dott. Giovanni Battista Bellis, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che lo Studio Radiologico Gortan, di seguito struttura, è autorizzato all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 26502-09/GEN.IV.1.D.6 dd.19/06/2009, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";
2. Che alla predetta struttura è stato concesso l'accreditamento a pieno titolo per la durata di anni 5, a decorrere dal 06 luglio 2011, di cui al decreto n. 600/DC, dd. 06 luglio 2011, per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:

Diagnostica per immagini di primo livello:

- Radiografia generale
- Ecografia generale
- Diagnostica mammografica
- TAC
- RMN

3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
5. Che la D.G.R. 10.1.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale - prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
6. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale di cui alle DD.GG.RR. 17.3.2006, n. 531 e s.m.i; 3.7.2009, n. 1535; 15.11.2012, n. 1977; 28.12.2012, n. 2349; 20.12.2013, n. 2431, relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché del D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.



Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale, per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per i servizi sanitari.

Articolo 1
Oggetto del contratto

1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alla seguente branca specialistica:

Diagnostica per immagini di primo livello

Radiografia generale
Ecografia generale
Diagnostica mammografica
TAC
RMN

Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la struttura e l'Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili nell'anno 2014 dalla struttura non potrà superare il tetto massimo di € 716.031,00;
2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i seguenti volumi di attività:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Numero minimo prestazioni	Budget complessivo
Diagnostica per immagini	Rx toraco-scheletriche	1.000	€ 716.031,00
	Ecografia capo-collo, addome (almeno 600), vasi addominali, cute e sottocutaneo, muscolo-tendinea, organi genitali, T.V., trans rettale, vescicale	1.100	
	TAC capo, torace, rachide, addome	100	
	RMN rachide, muscolo-scheletrica, tronco-encefalico	3.000	

3. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto;
4. In mancanza di tariffa analoga alla TUC per la specialistica ambulatoriale, la stessa verrà corrisposta in base a quanto effettivamente riconosciuto dalla Regione di provenienza del paziente;
5. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi;

Articolo 3
Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative alle prestazioni oggetto del presente contratto;
2. La struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità;
3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda;
4. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto;

5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, per gli adempimenti di competenza;
6. La struttura si impegna a comunicare all'Azienda per i servizi sanitari e alla Direzione centrale i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;
7. La struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto;

Articolo 4 Controlli e debito informativo

1. La struttura si impegna a trasmettere all'Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali;
2. L'Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore;
3. L'Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura per verificare il rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi;
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto;
5. L'Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell'ambito del controllo delle prestazioni.

Articolo 5 Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

Si applicano le modalità e i termini previsti dall'art. 8 dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 27/2014.

Articolo 6 Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2014, con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2014 e scadenza al 31 dicembre 2014;
2. Fino alla stipula del successivo contratto, che decorre dal 1 gennaio 2015, il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato;
3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
4. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.

Articolo 7 Risoluzione anticipata del contratto

1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale;
2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell'Azienda, qualora la struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
 - mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 3, dell'art. 4, del presente contratto;
 - inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
 - impedimento ai controlli esercitati dall'azienda, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
 - interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget
 - mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere
3. L'inadempimento della struttura determina il diritto dell'Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

Articolo 8 Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

1. La struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte;

2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall'art. 6 dell'Accordo approvato con la D.G.R. n. 27/2014;
3. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all'Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c..

Articolo 9
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 10
Foro competente


La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 11
Norma di rinvio


Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'Azienda per i servizi sanitari
Il Direttore generale
Dott. Nicola DELLI QUADRI



Per la Struttura
Il legale rappresentante
Dott. Giovanni Battista BELLIS



Prot 14 PP8.6=0 II 3.02 28 MAR 2014

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:08:24

IMPRONTA: 4449541C68D44D666B6708935A24382238E7CEAC9F7E90C3635367C6F7E3D6E5
38E7CEAC9F7E90C3635367C6F7E3D6E50F8F02CA08B61866A97BB8CFDC1FA1E7
0F8F02CA08B61866A97BB8CFDC1FA1E72F43FFD452FFDAD0C19F8F84EA7E24C2
2F43FFD452FFDAD0C19F8F84EA7E24C2F25587C30DA3B6E596700A7204263AFD

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:29:03

IMPRONTA: 103009705311DF540FFC235E1A66F7F1BD2A13827AA3F10843533E789DC27FCD
BD2A13827AA3F10843533E789DC27FCD41D4ECFB47B9D0832C9F227E5DF1F57E
41D4ECFB47B9D0832C9F227E5DF1F57E64878F1524F5FBAF41332B729F009520
64878F1524F5FBAF41332B729F009520FECD1358EA4C13DAE9A87E181946632

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 23/12/2014 17:04:08

IMPRONTA: 7A770815A1F92D346F9E6DE4C67572FEF75399CB18924C12AA565DF6738AD5C8
F75399CB18924C12AA565DF6738AD5C83D005BBEBC07CE638BB394B953EB341A
3D005BBEBC07CE638BB394B953EB341AB96783A3EBC93B2686A4B1D416B5D34E
B96783A3EBC93B2686A4B1D416B5D34E8346A3D97CF32C50E182AD1F3E44B4DE

ACCORDO INTEGRATIVO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,
tra l'Istituto Radiologico Gortan s.a.s. e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1
"Triestina" per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale

anno 2014

.....

L'anno 2014, il giorno 25 del mese di novembre in TRIESTE

TRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina (di seguito Azienda) nella sua qualità di Azienda capofila dell'Area Vasta Giuliano - Isontina, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 00052420320, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI,

E

L'Istituto Radiologico GORTAN s.a.s., con sede in Trieste, via Beccaria, 8, nella persona dell'amministratore dott. Giovanni Battista Bellis, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che lo Studio Radiologico Gortan, di seguito struttura, è autorizzato all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 26502-09/GEN.IV.1.D.6 dd.19/06/2009, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";
2. Che alla predetta struttura è stato concesso l'accreditamento a pieno titolo per la durata di anni 5, a decorrere dal 06 luglio 2011, di cui al decreto n. 600/DC, dd. 06 luglio 2011, per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:

Diagnostica per immagini di primo livello:

- Radiografia generale
 - Ecografia generale
 - Diagnostica mammografica
 - TAC
 - RMN
3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
 4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
 5. Che la D.G.R. 10.1.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale - prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
 6. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale di cui alle DD.GG.RR.

[Handwritten signature]

- 17.3.2006, n. 531 e s.m.i; 3.7.2009, n. 1535; 15.11.2012, n. 1977; 28.12.2012, n. 2349; 20.12.2013, n. 2431, relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché del D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva;
7. Che in data 06.03.2014 è stato stipulato l'Accordo di Area Vasta Giuliano-Isontina per l'utilizzo delle risorse di cui all'accordo triennale per il periodo 2014-2016 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative, ASSOSALUTE e ANISAP del Friuli Venezia Giulia, come da D.G.R. n. 27 del 10.01.2014;
 8. Che l'Accordo di cui al precedente paragrafo ha riservato la somma di euro 44.692,00, da utilizzarsi nel corso dell'ultimo trimestre 2014, a copertura di prestazioni con alta lista d'attesa oppure elevata fuga extra-regionale;
 9. Che in data 21 marzo 2014, è stato stipulato l'Accordo tra l'Istituto Radiologico Gortan e l'Azienda, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale
 10. Che in data 03.10.2014 è stato approvato il Decreto n. 933/DICE, con cui è stata disposta la specificazione e la rettifica delle quote di budget individuate negli Accordi tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate, approvato con la D.G.R. n. 27/2014;
 11. Che in data 06.10.2014 è stato stipulato l'Accordo di Area Vasta Giuliano-Isontina per il pieno utilizzo delle risorse di cui all'Accordo triennale per il periodo 2014-2016, come da D.G.R. n. 27 del 10.01.2014;
 12. Che l'Accordo di cui al precedente paragrafo ha provveduto a distribuire le risorse oggetto di riserva come sopra specificato.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale, per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per i servizi sanitari.

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Ferme restando le condizioni contrattuali pattuite nell'Accordo stipulato in data 21 marzo 2014, la struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alla seguente branca specialistica:

Diagnostica per immagini di primo livello

Radiografia generale
Ecografia generale
Diagnostica mammografica
TAC
RMN

Articolo 2 Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la struttura e l'Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili nell'anno 2014 dalla struttura non potrà superare il tetto massimo di **€ 716.031,00**, elevato a seguito dei provvedimenti espressi in premessa, come segue:

€ 716.031,00 (risorse assegnate con D.G.R. n. 27/2014, integrate "residui vecchi accreditati")
 € 7.100,00 (risorse assegnate *una tantum* ai sensi dell'Accordo di Area Vasta dd. 06.10.2014)
 € 60.200,00 (risorse assegnate con Decreto n. 933/DICE dd. 03.10.2014)

€ 783.331,00 complessivi per l'anno 2014

2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i seguenti volumi di attività:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	n. minimo prestazioni	Budget complessivo
Diagnostica per	Rx toraco-scheletriche	1.000	

immagini	Ecografia capo-collo, addome (almeno 600), vasi addominali, cute e sottocutaneo, muscolo-tendinea, organi genitali, T.V., trans rettale, vescicale	1.100	€ 783.331,00
	TAC capo, torace, rachide, addome	100	
	RMN rachide, muscolo-scheletrica, tronco-encefalico	3.000	

3. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e ad erogare prioritariamente le prestazioni con criticità di lista di attesa ed elevata fuga extraregionale (Ecografia e RMN);
4. In mancanza di tariffa analoga alla TUC per la specialistica ambulatoriale, la stessa verrà corrisposta in base a quanto effettivamente riconosciuto dalla Regione di provenienza del paziente;
5. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.

Articolo 3
Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2014, con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2014;
2. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
3. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.

Articolo 4
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 5
Foro competente


La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 6
Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'Azienda per i servizi sanitari
Il Direttore generale
Dott. Nicola DELLI QUADRI



Per la Struttura
Il legale rappresentante
Dott. Giovanni Battista BELLIS



Prof. n. 60702 / GED II - 3. C. 2

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:10:03

IMPRONTA: 385FFE6C4BF2092F0F0476EAF8443FD1BE0E56CCC5D8AF2ED6768FFB347BCB6
1BE0E56CCC5D8AF2ED6768FFB347BCB673FE14D7E57F8B3FBE26650F88FF4EF9
73FE14D7E57F8B3FBE26650F88FF4EF9DFCE3A78B80E121FB8E99DE25D325C60
DFCE3A78B80E121FB8E99DE25D325C60BD559A1FDA0F9C363876B0FF17BA032A

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:30:41

IMPRONTA: 2458F03522E48F8E7DD8B47C105E90FA78DF714715C92FBA216F24715C024A10
78DF714715C92FBA216F24715C024A10A77640F9E7E4C2AA473A9C151247DA19
A77640F9E7E4C2AA473A9C151247DA19B12DC0E13ACE2528B8CDDF5A91848509
B12DC0E13ACE2528B8CDDF5A91848509A810A63DC251FED324FA3C228C66BE8E

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 23/12/2014 17:07:07

IMPRONTA: 76FA0707877AA988AA4A700C6DDC7E313AB2603A755747304E60F3BD53082978
3AB2603A755747304E60F3BD530829786ADD5ABC2F7616F099DBEDB8114F9494
6ADD5ABC2F7616F099DBEDB8114F9494B5D797CEFA28E201486EC786E430D81A
B5D797CEFA28E201486EC786E430D81AC38D1A9F974B6BC7F56CA6824B816509